CAMASSA

L'arresto degli Ammoniti Contravventori

E Illegittimo

1902

L'ARRESTO

DEGLI

AMMONITI CONTRAVVENTORI

È

ILLEGITTIMO

[Cainassa Paolo.]

OSTUNI
Tip. « Ennio » G. Tamborrino
1902

Un ammonito fu veduto entrare in una cantina da una guardia municipale, la quale non lo arrestò : sibbene, la sera, ne parlò ai carabinieri. Costoro andarono in casa dell' ammonito e gl' intimarono l' arresto, per trasgressione agli obblighi dell' ammonizione, per essere, cioè, entrato a bere vino, nella bettola, la mattina di quel giorno.

Non v'è peggior cosa che vedersi privato della libertà : non v' è offesa più atroce, ai diritti dell' uomo, della costrinzione ingiusta; onde, quel tale non seppe contenersi dal protestare ch'egli non era abituale delle bettole, che non vi si era introdotto quella mattina per mal affare, ma per comperare il vino ed uscirne; e, quando le proteste non valsero, dovette resistere all' arresto. Certo è che fu arrestato. La imputazione era di oltraggio con violenza, resistenza, e minaccia al pubblico ufficiale.

In giudizio, fu condannato per « violenza per sottrarsi all'arresto, e per contravenzione all'ammonizione.»

Non fu accolta dal magistrato la scriminante di cui all'art. 192 c. p.: ed io questo discuto, se cioè, l'arresto per avventura non fosse stato arbitrario, ed indi legittima la resistenza della vittima, per quel broccardo del

Farinacio (*Quest 32, n. 88*): ***privatus non solum impune potest resistere officiali, cum aliquid facit contra iura; imo quod punitur si non resistit.***

Non v'ha dubbio che vi sono dei pervertiti morali davanti a cui ogni legge preventiva è impotente a prevenire il malefizio; delle associazioni di malfattori, in rapporto ai quali le repressioni ed i sistemi penitenziarii, sin ora introdotti, non soddisfano pienamente, nè alla selezione dei perfidi, nè alla correzione dei colpevoli. Però non può sconvenirsi che molta di cotesta gente sciagurata sia tuttora suscettibile di riabilitazione, e soltanto le vessazioni della P.S. gli finisce di pervertire.

Presi di mira, cacciеggiati di notte e di giorno, messi in carcere ad ogni sospetto, imprigionati nelle ricorrenze di pubblici festeggiamenti, questi miserabili passano dal periodo di dolore, di smarrimento, di cordoglio, per l'onta dell'ammonizione, a quello d' irritazione, d'indignazione, di odio verso la società e verso le autorità.

Forse lo sono legittimamente, ma essi credono d'esser perseguitati stranamente, ed incominciano a perdere il senso della timidezza delle autorità e della legge. Una ribellione progressiva gl'invade a misura che sono rincorsi dalla polizia; bistrattati, senza umanità; processati, senza riguardo alla verità dei fatti; cacciati nelle reclusioni o a domicilio coatto, nei più corrotti vivai dei delinquenti, senza troppo discutere; e molte volte fustigati nelle camere di P. S. e nelle celle, senza pietà!

In giudizio: i verbalizzanti sono gl' infallibili, rappresentano la verità in persona; gl'imputati, la menzogna: chi vuol credere ad un pregiudicato?: in verità, pochi magistrati io conosco, che prendono un atteggiamento non dirò benevolo, ma sereno, verso cotesta gente: gli altri la trattano con altero disprezzo, la guardano con la coda dell'occhio, ed è male, se non malissimo, che l'imputato si tratti con prevenzione.

Il delinquente abituale, potrà pur una volta avere ra-

gion del suo avversario, foss'anche questo un onest'uomo, che questa volta si sia messo dalla parte del torto. V'hanno dei momenti, per tutti, nella vita; quando la ragione cede all'istinto, il dolore o la vendetta soprafanno l'equilibrio delle forze di resistenza: allora i sentimenti dell'anima prorompono impetuosi al di fuori, nè v'ha forza od argomento che valga a contenerli: anime straziate dalla vera o creduta persecuzione, questa classe di abituali delle prigioni è più degna di studio che di aprioristica relegazione nei luoghi di pena, ove il pervertimento abiogenetico si perfeziona, quello accidentale s'inizia alla via irreparabile della perdizione.

Non dirò, che vi ha gran numero di ammoniti e vigilati speciali incoscienti, cleplomani nati, o delinquenti innocui addirittura, come i contrabandieri e tanti altri recidivi per bagattelle, che vanno a finire nelle patrie galere, per effetto della vigilanza speciale discretiva (art. 28 c. p.).

Non dirò che moltissimi sono ridotti a tale stato dalle donne loro, sulle quali è caduto il satiro occhiolino d'alcun agente di P. S. ed il marito o l' amante è terzo incommodo all'immonda tresca, e lo si manda a respirar l'aria delle isole: non dirò d'altro...., che non è obietto di questo studio sciogliere un madrigale agli ammoniti, chè d'altra parte, tra essoloro, vi sono delle pelli nere da digradarne, in confronto, il boia; però l'epilogo è questo: che, davanti al giudice, merita, serenamente, ascolto ognuno, senza tristi nè favorevoli prevenzioni; che la polizia non sempre agisce dirittamente con coloro che sono soggetti alla vigilanza: che le soverchierie e lo zelo eccessivo dei persecutori non rendono alla Società il miglior servizio ch'essa s'impromette dai tutelatori della sicurezza pubblica; che, tra noi, fa purtroppo difetto di società di patronato dei liberati dal carcere, o di protezione e riabilitazione dei traviati; ma si trattano con disprezzo inclemente tutti indistintamente gli sventurati, tra quali non pochi potrebbero ravvedersi

con un trattamento più benigno, anzi meno brutale; che sovente, gli agenti trascendono ed eccedono nell'esercizio del loro ministero, sia perchè sono sicuri dell'impunità, non prestandosi fede alle querele dei pregiudicati, sia perchè, sotto l'autorità dell'uniforme e della divisa

un Marcel diventa ogni villan.....

che diventa agente di polizia.

Dalla piaga sociale, torno alla questione di diritto.

A me sembra che l'arresto di quell'ammonito fu arbitrario, perchè non tutte le contravvenzioni all'ammonizione sono un reato permanente, nè per le contravvenzioni si può far luogo ad arresto, neanco in flagranza, ancorchè il contravventore fosse un ammonito.

Un giovane magistrato, colto, studioso e pieno di scrupolosa rettitudine, l'avv. Francesco Saverio De Leo, pretore in S. Vito dei Normanni, che giudicò della questione, osservò, nella sua sentenza, che le contravvenzioni all'ammonizione sono da riguardarsi come d'un carattere *sui generis*, epperò non da considerarsi quali vere e proprie *contravvenzioni.*

Col più sentito rispetto che gli testimonio, non partecipo alla sua opinione. Uno sguardo giuridico al carattere del reato basterà a convincerci della chiara distinzione tra *delitti e contravvenzioni*, secondo i principii veri della dottrina e del codice vigente.

La formola antica: *distinctio delictorum ex poena* è sostituita dalla ragione del diritto, la quale ha classificato e distinto i reati secondo l'intrinseca natura del maleficio.

Non è la pena che distingue la qualità del reato, bensì l'obiettività del diritto leso, e l'obiettività dell'azione commessa. Onde, vi entrano come elementi etiologici di distinzione, l'infrazione, imputabile, ad un diritto prestabilito, una sanzione penale preordinata alla punizione del fatto, che per se stesso cagiona immediata-

mente un danno sociale o privato, ed il criterio psicologico dell'obiettività dell'azione da parte del reo.

In somma il delitto è un fatto, prodotto da una umana azione od omissione, moralmente imputabili, punito dalla legge, per essere cagione di una lesione giuridica effettiva dolosa.

È contravvenzione ogni azione od omissione volontaria, innocua per se stessa, nè commessa con malevola intenzione, la quale è vietata dalla legge perchè può costituire un eventuale pericolo pubblico o privato, senza ledere alcun diritto attuale.

Ogni definizione, in diritto, è pericolosa, ma non potevo esimermi dal collocare qui una definizione dei delitti e delle contravvenzioni, più seconda ai principi della dottrina, per trattar del mio argomento.

Nessun fatto, nessun reato: un fatto lecito, cioè senza lesione di diritto attuale, nessun reato: un fatto senza sanzione di pena, nessun reato: nessuna imputabile azione, omissione, o negligenza che cagioni lesione di un diritto, nessun reato: un fatto, imputabile, lesivo di un diritto vigente, punibile secondo la legge penale, ecco il delitto: un fatto, intenzionalmente innocente che non cagioni lesione di diritto attuale, sibbene possa determinare un pericolo potenziale, un pericolo prevedibile, eventualmente possibile, ecco la contravvenzione punibile. Mi sembra d'aver separato nettamente il delitto dalla contravvenzione, nè mi è parsa fatica laboriosa, quando si ha per criterio direttivo il principio che distingue il magistero punitivo, da quello di buon governo delle azioni umane.

La contravvenzione differisce dal delitto tentato o mancato in ciò: che essa è un fatto individualmente lecito attualmente non dannoso, nè contiene ideali o materiali finalità delittuose, nè determinazioni nocive; insomma sarebbe un atto o fatto pienamente e liberamente ammessibile se non contenesse o fosse cagione mediata di probabili pericoli per noi stessi o per gli altri; mentre

che nel reato tentato o mancato vi è la volontà di delinquere, per fine antigiuridico, con pericolo immediato ed effettivo, per rapporto di effetto a causa, a danno di vittime designate.

Un'azione impeccabile, ma pericolosa potenzialmente è dunque la contravvenzione: un pensiero latente delittuoso in via di attuazione o di preparazione materiale è il delitto tentato o mancato.

Il chiarissimo Ferri, maestro di una scuola positiva e di un diritto penale dai nuovi orizzonti, dice che: « delitto e contravvenzione non sono due fatti essenzialmente e profondamente diversi....: essi non sono che azioni antisociali, vietate dalla legge, e quindi antigiuridiche diverse per modalità e per grado, ma non per essenza. Tanto i delitti, che possono essere consumati o tentati, quanto le contravvenzioni, che possono, oppur no, recare un danno o ledere un diritto, sono violazioni effettive e possibili delle condizioni di esistenza sociale, e, come tali, vietate dalla legge. » (Ferri: *Sc. pos.* I, p. 5).

Perdoni l'illustre Prof. ma io dissento dalla sua opinione, perchè egli riguarda ambo le azioni dal solo lato dell'effetto dannoso, ma non dal lato affettivo, soggettivo dell'agente. Or, a me pare, appunto in ciò sia il Ferri discorde da se stesso, quando, nei suoi nuovi orizzonti dei diritto penale ed in tutte le ammirevoli produzioni della sua scuola, raccoglie le sue lucidissime speculazioni a riguardare il reato, in rapporto alla fisiologia psichica dell'umana determinazione. Invece, in questa distinzione, che non ammette, tra la natura specifica dei delitti e delle contravvenzioni, egli fa capo ai principii obiettivi della scuola classica: trova la differenza non nella intrinseca specialità del delinquere, ma nella *modalità* e nel *grado*, ciò che implicherebbe che il contravventore *in committendo* od *in omittendo* fosse cosciente di commettere od omettere azioni di loro natura pericolose, sebbene per modalità e per grado poco preoccupanti.

In tal caso avremmo già una dose di dolo da inte-

grare più il delitto, men che la contravvenzione: avremmo davvero la violazione effettiva ed attuale delle condizioni di esistenza sociale. Viceversa, nella contravvenzione vuolsi precipuamente aver riguardo all'elemento morale, intenzionale, dell'agente, in rapporto alla finalità lesiva delle condizioni di convivenza sociale.

Su per giù chi non ha un coltellino, un temperino in saccoccia? È la cosa la più naturale e più semplice: è un fatto lecito, che non lede alcun diritto attuale, comecchè non è punibile. Ebbene, il portatore del coltellino cade in contravvenzione, sol per il caso d'essere entrato in una casa di prostituzione: (art. 20-34 regol. 29 marzo 1888.

Non vi è in tal caso nè volontà nè opinione di trasgredire alla legge e pure vi è il fatto volontario ed imputabile e punibile, per le contingenze speciali di luogo, e l'autore risponde della sua azione od omissione.

Il reo di delitto è un *colpevole* cosciente, quello di contravvenzione è un *responsabile,* incosciente delle conseguenze del suo fatto.

Nelle contravvenzioni, basta che siasi voluto il fatto potenzialmente dannevole: nei delitti, oltre d'aver voluto il fatto materiiale, occorre siavi concorso il dolo o la imprudenza o la neligenza opinate e non semplici; che il fatto sia, nonchè materiale, intellettuale; cioè, che siasi voluto il fatto e l'evento dannoso; che l'agente abbia preconcepito, preopinato l'effetto del suo fatto. Onde la sanzione penale per il delitto è essenzialmente punitiva di una lesione *giuridica* e *sociale* insieme: quella per le contravvenzioni è semplicemente punitiva di un fatto vietato per disposizioni di previdenza, ma non d'illiceità naturale: la contravvenzione viola l'ordine giuridico, ma non costituisce nocumento sociale, se non in potenzialità, la quale sovente rimane allo stato negativo.

Mi par chiaro adunque, che la ragion sufficiente dell'imputabilità non istia nella gradazione della colpevolezza o nella modalità di essa, sibbene nell'essenza

dell'istituto politico di buon governo, di regola, di buona norma, di previdenza, a tutela della pubblica tranquillità e sicurezza.

L'indagine dell'imputabilità deve risalire sino all'*animus* del colpevole, all'*entention de nuire*, non arrestarsi all'effetto dell'azione o del fatto.

Anche in ciò è inesatta la teoria del Pescatore quando dice che: « se il danno reale avviene per causa della trasgressione, questa si trasforma in delitto. » L'evento può tenersi in conto per la gradazione della pena, in ragione della prevedibilità che poteva averne il colpevole, ma non per la configurazione del reato, così come ontologicamente non poteva essere più infelice la collocazione degli art. 311, 314, 323, 371 e 375 del c.p. vigente.

Per quel che valga la mia opinione io non ammetto la figura del delitto colposo: mi pare l'eccletismo penale.

Quando l'imprudenza o la negligenza sono volontarie esse costituiscono pienamente il delitto, se l'evento dannoso riesca immediatamente o mediatamente inevitabile. La colpa consiste nell'imprevidenza dell'evento che segua ad un fatto innocuamente concepito. La prevedibilità, dice il chiarissimo Alimena è il suo limite *necessario* e *sufficiente*. Necessario, perchè, senza di essa, si entra nell'imprevedibile, nel fortuito: sufficiente, perchè, oltre di essa, si entra nel preveduto, e però nel volontario doloso.

Per non cadere in colpa bisogna far buon uso dell'attenzione, ed avere un criterio normale e chiaro degli eventi possibili da un fatto voluto, che non sia intrinsecamente delittuoso. Perciò, che se la previsione è normalmente impossibile, l'evento entra nel *casuale*, in quanto che è effetto, diciamo noi, del caso, tutto ciò che non può essere rapportato ad una legge di causalità.

Il fatto o l'evento, che si manifesta fuori del campo degli effetti comuni e noti di cause comuni e note, è casuale: così, come l'evento, contrario o difforme dalle probabilità di effetti costanti, riesce un *fenomeno*.

Di conseguenza le sanzioni penali per le contravvenzioni sono più d'indole politica e meno di giuridica, nel senso che il fatto si punisce non per la sua intrinseca natura (che è innocente), bensì per le contingenze estrinseche soggettive od obiettive, di persona, di luogo, di tempo, di mezzo ecc.

La qualità del reato, che avesse per elemento integrativo la quantità e qualità dell'evento malefico, sarebbe basata sopra dati specifici incostanti, non ammessi nel criterio dell'imputabilità politica.

Per le medesime ragioni sin ora esposte non vi può essere flagranza nelle contravvenzioni, perchè esse non cagionano danno effettivo immediato sociale o privato. La flagranza consiste nel momento contemporaneo o prossimo alla consumazione di un fatto lesivo di un diritto o diretto alla lesione. Il diritto penale, la scienza e la filosofia della legislazione, in rapporto alle contravvenvenzioni, puniscono queste, per disposizioni e norme di buon governo della convivenza sociale; onde, esulando la lesione diretta ad un diritto costituito, esula la flagranza della lesione sociale, indi non vi è cagione di allarme politico, nè vi può essere necessità d'intervento dell' autorità per reintegrazione violenta di una lesione anch'essa violenta, voltachè questa lesione, nelle contravvenzioni, difetta. È chiaro quindi come l'art. 47 p.p. non poteva occuparsi della flagranza delle contravvenzioni ma soltanto di quella dei *delitti.*

La contravvenzione alle prescrizioni fatte all'ammonito non è poi *sui generis*, ma semplicemente d' indole politico-amministrativa per la P.S. Ciò che è vietato all'ammonito è lecito ad ogni cittadino, ma, per contingenze di persona, o soggettive, è inibito a quella sorta di pregiudicati. Non è dunque il fatto, per sè, riprovevole, ma diviene un fatto potenzialmente dannoso, se commesso dall'ammonito.

Epperò l'azione o la trasgressione non è delitto, non può essere parificata al delitto, sia per l'indole propria,

sia per l'indole della legge che la prevede e la punisce.

Quando si discuteva la legge di P. S. Crispi, presidente del Consigiio, disse che: « le leggi di polizia sono « di prevenzione, e non si esercitano con le *manette*, « sibbene provvedendo, con savie disposizioni, ad evitare « i pericoli sociali. » (Atti parlamentari, 1889).

L' ammonito è in una condizione di sospetto, onde le sue azioni lecite sono limitate, per costringere l'individuo in un ambito di maggiore possibile vigilanza da parte dell' autorità. Tutto è dunque principio di previdenza per togliere il tipo, cagionevole a delinquere, alle occasioni più propizie a cadervi. Si ha per ciò la vera figura della contravvenzione, nella trasgressione a siffatte limitazioni di libertà, perchè si ha violazione di una condizione di esistenza giuridica, ma non una lesione sociale. Laonde, anche in flagranza della contravvenzione all'ammonizione non vi può esserere delitto flagrante, ma trasgressione contravvenzionale *strictu sensu.*

Le trasgressioni citate sono punite con l' arresto — art. 110 legge di P.S. — quindi, in verun caso, gl'imputati possono essere arrestati preventivamente e molto meno in tempo non flagrante.

Per il combinato disposto degli articoli 46 p.p. e 22 n. 6, R.D. 1. dic. 1889 n. 6509, non si può ordinare l'arresto, nè vi si può procedere, se non nei casi di delitto flagrante, che importi pena della *detenzione* o della *reclusione.*

Nè giova opporre che, dato l' arresto, gli ammoniti non possano godere della libertà provvisoria, pel disposto dell'art. 206 p.p., perchè quell'articolo suppone anzitutto la legittimità dell'arresto: nè gli ammoniti provengono tutti dalla classe degli oziosi, vagabondi, o mendicanti: nè anche in questo caso può procedersi all'arresto di esso lcro, se non abbiano commesso un *delitto* punibile almeno con la *detenzione* — art. 60, p.p. —

Essi adunque, se venissero come vengono tuttodì,

arbitrariamente arrestati, sotto la semplice imputazione di contravvenzione agli obblighi della ordinanza di ammonizione, (che non è delitto, che non è punibile con la reclusione o con la detenzione, bensì con l'*arresto*), dovranno esser messi in libertà, senza indugio, dal Pretore o dal Giudice Istruttore, in obbedienza agli art. 73 comma 2. e 197 p. p.

In questi casi non si tratta di libertà provvisoria, ma di restituzione del detenuto alla sua legittima libertà della quale fu ingiustamente, o, quanto meno, erroneamente privato.

Per gli art. 803, p.p. e 145 e seg. c. p. le autorità, cui fosse presentato un ammonito arrestato per contravvenzione o delitto punibile con l' aresto, devono farlo liberare ed agire di conseguenza.

Molto più è arbitrario l' arresto di un contravventore fuori della flagranza del fatto.

Delle contravvenzioni, alcune hanno carattere permanente, come l'abbandono che l'ammonito faccia della propria dimora, o il non darsi normalmente a stabile lavoro: tutte le altre sono di carattere *transeunte*. Ma questa disposizione non influisce per l'arresto o meno del trasgressore, perchè nè la flagranza nè la permanenza del reato antorizzano l'arresto preventivo. A prescindere che le contravvenzioni, in genere, sono un reato formale e non materiale, onde si consumano perfettamente al momento dell' azione od omissione senza uopo di effetto materiale dannoso. Quindi non possono aver seguito di flagranza permanente o transitoria.

In conclusione il diritto d'arrestare, da parte degli agenti e di chiunque abbia potere di arrestare, ha per norma assoluta direttiva, non già la qualità o la quantità del reato, ma la qualità e la quantità della pena. Ciò è logico, attesa l' intelligenza sommaria e limitata delle leggi penali che possano comunemente averne gli agenti della forza pubblica. Se essi dovessero regolarsi negli arresti preventivi dalla figura del reato commesso,

dovrebbero esser più sapienti dei giudici. Invece il criterio della pena è accessibile a tutti gl'intelletti. E così: reato punibile con l'arresto, non si può arrestare preventivamente: reato punibile con detenzione o reclusione non superiore nel massimo ai tre mesi, non si possono arrestare se non le persone dí cui all'art. 206 p.p. (art. 60, 64 proc. p.): reato punibile con detenzione o reclusione non superiore nel minimo a tre anni, non si può arrestare se non in flagranza.

La critica prepara le riforme: l'arresto degli ammoniti colpevoli di contravvenzioni all'ammonizione è invalso nella P.S. come continuazione delle disposizioni del codice passato, che puniva le trasgressioni col carcere, come delitti: nella legge vigente assunsero il più evidente carattere di contravvenzioni, ma gli agenti non ne tennero conto e continuarono ad arrestare gli ammoniti-contravventori: le autorità giudiziarie non hanno aperto occhio a rilevare e deplorare l'errore, se non l'arbitrio: io ho voluto denunziare l'ingiustizia: avrò ragione della mia ragione?

L'errore ha i suoi seguaci: la verità i suoi trionfatori.

Ostuni aprile 1902

Paolo Camassa